

Protocollo (*)

TA1/SA

Torino (*)

*segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA; i dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC

Posizione n. 024364

Il n. di protocollo e il n. di posizione devono essere citati nella risposta

Spett.le

GEO PROGETTO AMBIENTE Srl

geoprogettoambiente@corrispondenzacerta.com

e p.c.

Egregio Signor Sindaco del

Comune di **VINOVO (TO)**

protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it

Spett.le ARPA

dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Spett.le SUAP

del Comune di VINOVO

in delega alla CCIAA

suap.to@cert.camcom.it

OGGETTO: Operazioni di recupero di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
*Comunicazione di inizio attività – Rif. Pratica SUAP 08082000012-28062021-1850
PROT. 0042471 DEL 30/06/021*
Sede operativa: **Via Candiolo 34 bis – VINOVO**

In riferimento alla comunicazione di cui all'oggetto, trasmessa al SUAP in indirizzo in data in data 30/06/2021 prot. CMTo n. 70188, in merito all'attività di **messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi**;

premesso che l'impresa ha dichiarato di non volersi avvalere dell'AUA;

considerato l'esito dell'istruttoria svolta e la regolarità dei versamenti del diritto di iscrizione al Registro;

valutato in particolare, sotto il profilo della compatibilità urbanistica, che:

- con parere in data 20/01/2022, il Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte informa che "l'AIPO ha commissionato uno studio idraulico sul torrente Chisola ... costituito da un'analisi idraulica" in base alla quale "è stata predisposta la proposta di delimitazione delle nuove fasce fluviali sul torrente Chisola. Il parere prosegue precisando che "Gli esiti degli approfondimenti di cui sopra collocano l'impianto in esame in un'area inondabile per la piena duecentennale ubicata a tergo di un nuovo limite B di progetto" e soggiunge che "Tale revisione è già stata oggetto di confronto con i comuni rivieraschi,

l'Autorità di bacino Distrettuale del fiume Po e l'AIPO negli incontri tenutisi nei mesi di settembre e ottobre 2021";

- la Regione prosegue affermando che "Gli ambiti territoriali ricompresi entro la campitura aree inondabili dovranno infatti intendersi come aree esposte ad un rischio di esondazione più intenso rispetto a quello proprio della fascia C sino alla realizzazione/adeguamento delle opere strutturali previste dalla Variante. Tali aree dovranno quindi essere assoggettate a disposizioni normative più restrittive di quelle proprie della fascia C", ma precisa che "Ad oggi il nuovo assetto di progetto non è ancora vigente";

- il parere continua precisando che "La DGR n.17-7911 del 23/11/2018, recante disposizioni regionali per l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico, all'Allegato 1, cap. 2.2, lett.a. dispone che, per i comuni adeguati al PAI per i quali le condizioni di pericolosità contenute nelle mappe del PGRA sono coerenti con il quadro del dissesto definito nel PRGC, situazione nella quale si trova il comune di Vinovo, valgono le norme d'uso dei suoli contenute nello strumento urbanistico vigente. Ciò precisato si rimanda quindi alle considerazioni che verranno espresse dal comune a cui compete la valutazione di tali vincoli. In tal senso, infatti, il Comune di Vinovo, nel parere reso il 23/11/2021, conferma sotto l'aspetto della compatibilità urbanistica il precedente nulla osta del 18/11/16;

ritenuto pertanto che, al momento dell'istanza e della presente comunicazione, non sussistano elementi di impedimento -di carattere normativo e programmatico- all'avvio dell'attività oggetto di comunicazione;

vista la D.D. n. 7240 del 29/12/2021 con la quale la Direzione Risorse idriche e tutela dell'atmosfera della Città Metropolitana di Torino ha approvato, ai sensi dell'art. 9 D.P.G.R. 23/2/2006 n. 1/R., il piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;

considerata altresì l'integrazione *spontanea* trasmessa in data 11/03/2022, con nota prot. CMTTo n. 35703 con cui formalizza rinuncia alla gestione dei rifiuti di cui al p.to 15.1 del D.M. 5/02/98 e contestualmente fornisce i richiesti chiarimenti circa la certificazione prevenzioni incendi, allegando il documento di presa d'atto di voltura da parte del Comando dei Vigili del Fuoco a seguito di subentro in un precedente esercizio;

si formalizza che:

la società: **GEOPROGETTO Srl**

sede legale: **Via Monviso, 17 - 10040 VOLVERA**

sede operativa: **Via Candiolo 34 bis - 10048 VINOVO**

è iscritta al *Registro delle Imprese* che effettuano attività di recupero

con il numero: **34/2021** classe di appartenenza: **3[^]**

per l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, relativamente alle tipologie individuate nel D.M. 5/02/98 di cui all'allegato. Tale iscrizione è efficace a far data dal **ricevimento della presente.**

Si comunica altresì che la comunicazione ha scadenza quinquennale e pertanto **dovrà essere rinnovata entro il 30/06/2026.**

Si rammenta infine che:

1. ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, il versamento del diritto di iscrizione è dovuto su base annuale dal 1° gennaio 1998 e deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
2. l'iscrizione al Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
3. la comunicazione per il rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza. Il rinnovo presentato fuori termine verrà considerato quale inizio attività;
4. ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. l'effettuazione delle operazioni di recupero "R13 - messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
5. la responsabilità dei "produttori" è definita all'art. 188 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che dispone il conferimento di rifiuti a soggetti in possesso di titoli legittimi alla gestione;
6. stante le motivazioni argomentate nella circolare allegata, già trasmessa agli iscritti al Registro ex art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non possono essere ritirati rifiuti di origine domestica conferiti da soggetti privati;
7. qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge disporrà, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che codesta impresa non provveda ad adeguare l'esercizio entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione medesima;
8. la presente iscrizione fa salve autorizzazioni/nulla osta/permessi da conseguirsi da parte di altri enti.

Distinti saluti.

SA

Il Dirigente della Direzione
(ing. Pier Franco Ariano)
documento firmato digitalmente

GEO PROGETTO AMBIENTE Srl

Sede Operativa: Via Candiolo 34/BIS - VINOVO

Partita IVA: 08082000012 - Iscrizione n. 34/2021 - Scadenza: 30/06/2026

Classe: 3[^]

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà massima movimentabile (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
150101 - 150105 - 150106 - 200101	1.1: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	R13	18.000	50
150203	1.2: scarti di pannolini e assorbenti	R13	500	10
101112 - 150107 - 160120 - 170202 - 191205 - 200102	2.1: imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	R13	3.000	30
100210 - 100299 - 120101 - 120102 - 120199 - 150104 - 160117 - 170405 - 190102 - 190118 - 191202 - 200140	3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13	6.000	50
100899 - 110501 - 110599 - 120103 - 120104 - 120199 - 150104 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 170407 - 191002 - 191203 - 200140	3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13	2.000	50
160118 - 160122 - 160216 - 170401 - 170411	5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	300	10
020104 - 150102 - 170203 - 191204 - 200139	6.1: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico- chirurgici	R13	7.700	20
101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 - 200301	7.1: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cem. armato e non	R13	6.000	50

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà massima movimentabile (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
170604	7.29: rifiuti di lana di vetro e lana di roccia	R13	20	10
040209 - 040221 - 040222 - 160122 - 200110 - 200111	8.4: rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali	R13	500	10
030101 - 030105 - 030199 - 150103 - 170201 - 191207 - 200138 - 200301	9.1: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13	6.300	20
020304 - 020501 - 020701 - 020702 - 020704	16.1.d: rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità; rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriali	R13	1.000	10

CIRCOLARE

settembre 2015

La presente circolare è stata trasmessa a tutti i soggetti iscritti nel Registro ex art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i. ovvero in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013 nel mese di settembre 2015 e viene riportata in tutte le lettere di nuova iscrizione o di rinnovo relativa ad aziende autorizzate a gestire tipologie di rifiuti classificate nell'ambito del capitolo CER 20.

Oggetto: chiarimenti sulle attività di recupero di rifiuti di origine domestica.

Con nota prot. n. 970962/LB3/SA del 14 dicembre 2012, si fornivano chiarimenti alle imprese del settore recupero rifiuti, nello specifico cavi, qualora questi fossero conferiti da utenza domestica. In particolare venivano richiamati i criteri per una corretta codifica nonché le autorizzazioni da conseguire per la gestione.

Sulla scorta degli approfondimenti successivamente condotti sull'argomento, anche presso altre Province del territorio, è emersa la necessità di fornire ulteriori precisazioni circa la **gestione dei rifiuti di natura domestica**.

Fatto salvo l'art. 198 del D.Lvo 152/06 e s.m.i. che fissa le competenze comunali in ordine alla gestione dei rifiuti urbani, i privati cittadini possono portare rifiuti ad impianti di recupero, soltanto qualora ricorrano certe condizioni.

Occorre infatti distinguere in modo chiaro tra gli ambiti autorizzativi con cui è condotto l'esercizio.

Infatti, mentre per gli impianti autorizzati ex art 208 del D.Lvo 152/06 (cd procedura ordinaria), il riferimento sono le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo rilasciato, per quanto riguarda invece gli impianti iscritti al Registro provinciale ex art. 216 (cd procedure semplificate), le modalità gestionali sono fissate dai criteri contenuti nel D.M. 5/02/98 e s.m.i.

Nel caso in specie, il decreto, nell'identificare non solo le diverse categorie merceologiche dei rifiuti, ma anche CER e provenienza, non elenca **mai**, quale possibile origine *direttamente da privati*, riportando al più *'da raccolta differenziata, ovvero, selezione da RSU e/o RAU'*.

Per valutare se il *conferimento diretto da privati* possa comunque essere ricompreso nella più generale definizione *raccolta differenziata*, occorre riferirsi al combinato disposto delle lettere o) e p), comma 1, dell'art 183 del D.Lvo 152/06 che definiscono, nello specifico: " o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

E' evidente che la lettura combinata porta a definire la raccolta differenziata come la fase ultima del *sistema di raccolta*, prima del prelievo e dell'avvio ad impianto di trattamento, ovvero il conferimento ad un centro di raccolta.

Pertanto tale raccolta va intesa, non come la semplice differenziazione del rifiuto operata nell'ambito delle mura domestiche, bensì come parte del sistema pubblico integrato della gestione dei rifiuti.

Per le ragioni su esposte, ne consegue pertanto che il rifiuto domestico, non può essere conferito ad un impianto che operi il recupero in ambito di procedura semplificata, ex art. 216 del D.Lvo 152/06.

Si precisa, pertanto, che il ritiro di rifiuti da parte di soggetti privati, per quanto riguarda impianti autorizzati in regime di procedura semplificata ex art. 216 del predetto decreto, può integrare l'ipotesi di mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni specifiche di cui all'art. 214, commi 1, 2 e 3, per la quale, salvo costituisca più grave reato, **sono previste le sanzioni di cui all'art. 256 comma 4, ed i provvedimenti amministrativi di cui all'art. 216 comma 4 del decreto stesso**.

Al proposito si ritiene utile rammentare, con riferimento ad una corretta attribuzione del CER, che *ogni rifiuto è classificato secondo tre gruppi di numeri: la prima coppia di cifre, denominata -codice a due cifre o classe-, identifica la fonte che ha generato il rifiuto, ossia il settore produttivo di provenienza del rifiuto; la seconda coppia di cifre del codice, denominata -sottoclasse-, identifica il processo e/o la lavorazione che ha originato il rifiuto all'interno delle settore produttivo di provenienza; la terza coppia di cifre del codice individua la singola tipologia di rifiuto*.

Caso diverso si propone se l'impianto opera in ambito di procedura ordinaria ex art. 208 del D.Lvo 152/06.

In tale ipotesi, infatti, come già accennato, i criteri a cui attenersi nella gestione dei rifiuti, sono contenuti nell'autorizzazione, rilasciata dall'Amministrazione scrivente, che, nel caso di una richiesta di rifiuti di provenienza domestica, provvederà a fissare criteri quali-quantitativi per garantire l'effettiva provenienza da operazioni di selezione condotte saltuariamente ed in modo estemporaneo, nel proprio domicilio, da privati cittadini.

Si invita pertanto i soggetti in indirizzo, iscritti nel Registro ex art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i. ovvero in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013, ad attenersi ai criteri sopra richiamati, onde evitare di incorrere nelle sanzioni di Legge.